



COMUNE DI SIGILLO

PROVINCIA DI PERUGIA

COPIA

ORDINANZA N. 15 DEL 21-05-2013

Oggetto: DIVIETO DI UTILIZZO DELLE AREE DI DECOLLO ED ATTERRAGGIO PER DELTAPLANI E PARAPENDI DAL 27 AL 30 GIUGNO 2013 PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE AEROMODELLISTICA FIAM DENOMINATA "INTERNATIONAL SLOPE MEETING"

IL SINDACO

Vista la comunicazione prot.n.200 del 08/01/2013 pervenuta dal “GRUPPO MODELLISTICO ARTENA” soggetto organizzatore, sotto l’egida della FIAM (Federazione Italiana Aeromodelismo) di un meeting di aeromodelli ed alianti radiocomandati denominato “INTERNATIONAL SLOPE MEETING” da tenersi sul Monte Cucco nei giorni 27-28-29-30 GIUGNO p.v.

Considerato che per impedire pericoli derivanti dal sorvolo contemporaneo degli aeromodelli (in numero di oltre cento secondo l’organizzazione) e dei deltaplani e parapendii appare necessario vietare il decollo di questi ultimi limitatamente ai periodi di svolgimento del raduno.

Visto l’art.6 comma 1 del Regolamento per l’accesso e l’utilizzazione delle aree di decollo ed atterraggio nella zona di Monte Cucco approvato con atto di C.C. n.5 del 28 gennaio 2004 e riformulato con atto di C.C. n.5 del 17 gennaio 2007 il quale obbliga gli utilizzatori delle aree di decollo ad informarsi su eventuali limitazioni all’attività di volo che non siano di carattere meteorologico;

Visto l’art. 54 comma 4 del D.Lgs.n. 267 del 18.08.2000, come modificato dall’articolo 6 del D.Lgs. n. 92/2008, convertito- con modificazioni- nella Legge n. 125 del 24/07/2008;

Visto lo Statuto Comunale;

ORDINA

1. di vietare l’utilizzo delle aree di decollo di Pian de Cavalli e Val di Ranco nei giorni 27-28-29-30 GIUGNO p.v. da parte di deltaplani e parapendii limitatamente agli orari di svolgimento del raduno di aeromodelli di cui in premessa.

TRASMETTE

Copia della presente ordinanza al Sig .PREFETTO DI PERUGIA, secondo quanto disposto dall'art. 54, comma 4, D.Lgs. 267/2000;

Copia della presente ordinanza per quanto di competenza:

- Al Comando Stazione Carabinieri di SIGILLO
- Al Comando Stazione Forestale di SCHEGGIA E PASCELUPO.

INFORMA

Che ai sensi degli artt. 3, quarto comma e 5, terzo comma della Legge 07/08/1990, n. 241 e ss.mm.ii. il responsabile del presente procedimento è il **Dott. Gianluca Bertoldi**;

Che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Perugia entro 60 giorni dalla pubblicazione o notificazione oppure, in alternativa, ricorso gerarchico al Prefetto nel termine di 30 giorni dalla notificazione e/o pubblicazione

Che è fatto obbligo agli agenti della Forza Pubblica di far rispettare la presente Ordinanza;

I trasgressori saranno puniti, ai sensi dell'art.7-bis del Dlgs. 18/08/2000 n.267 e dell'art.16 comma 2 della L. 24/11/1981 n.689 così come modificato dalla L.24/07/2008 n.125, con il pagamento di una sanzione pecuniaria pari ad Euro 150,00. (D. G. C. n.72 del 17/09/2008)

Dalla Residenza Municipale, 21/05/2013

F.TO IL SINDACO
(Dott. Riccardo Coletti)

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesata ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line (art.32 L.69/2009) per 15 giorni consecutivi dal 23-05-2013 al 07-06-2013.

Lì 23-05-2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to BERTOLDI GIANLUCA

Copia conforme all'originale.

Lì 22/05/2013

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
BERTOLDI GIANLUCA

<i>Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.</i>
--